



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore venti e minuti trenta, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** il Consiglio Comunale presso la sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. Giuseppe MARCHESE - Sindaco	Si
2. Alessandro NICOLA - Vice Sindaco	Si
3. Angela MASSAGLIA - Assessore	Si
4. Giulietto FASOGLIO - Consigliere	Si
5. Rodolfo NOTARO - Consigliere	Giust.
6. Franca MONTERSINO - Consigliere	Si
7. Giuseppina MUZZUPAPPA - Consigliere	Si
8. Liliana DE SIENO - Consigliere	Si
9. Cristiano MASSAIA - Consigliere	Si
10. Francesco TAVOLATO - Consigliere	Si
11. Silvana MARCHESE - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale Dott. Dott. GERARDO BIROLO**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Giuseppe MARCHESE**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL d.lgs. 267/00;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL d.lgs. 267/00;

CON votazione espressa in forma palese da n. 10 presenti, di cui:
favorevoli n. 10, contrari n. ZERO, astenuti n. ZERO;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2024

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con separata votazione palese espressa da n. 10 presenti di cui: favorevoli n. 10 , contrari n. ZERO , astenuti n. ZERO , dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/00.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 01/03/2019 erano state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1) Aliquota dello 0,4 per cento in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con la precisazione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente e che il tributo si applica ai soli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; L'aliquota si estende alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle su dette categorie catastali. Per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200,00 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.

2) Aliquota dello 0,76 per cento per le restanti unità immobiliari e le aree fabbricabili.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2019 erano state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

1. Aree fabbricabili: 0,0 per cento
2. Altri fabbricati categoria A: 0,0 per cento
3. Negozi (C01): 0,0 per cento
4. Altri fabbricati Categoria C: 0,0 per cento
5. Altri fabbricati categoria D: 0,0 per cento
6. Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento

Quota del tributo fissata a carico dell'affittuario: 10% del tributo

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano

- in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al [fino a 6] per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al [fino a 1] per mille;

3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al [fino a 2,5] per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al [fino a 10,6 oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" eventualmente già applicata] per mille;
6. terreni agricoli: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille.

Visto anche quanto disposto dal D.M. MEF del 7 luglio 2023, che dispone la elaborazione del prospetto con le aliquote scelte tramite l'applicazione informatica disponibile nella sezione del portale del federalismo fiscale, da compilare entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,00 per mille;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
 - f) terreni agricoli: aliquota pari al 0,0 per mille;
 - g) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille.
2. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.
3. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Giuseppe MARCHESE

(f.to digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. GERARDO BIROLO

(f.to digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)